



**COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI  
PROVINCIA DELL'OGIASTRA**

COPIA

*Villagrande Strisaili 01-03-2013*

Ordinanza N. 8

**Oggetto: PESTE SUINA AFRICANA - SEQUESTRO ALLEVAMENTO**

**IL SINDACO**

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della ASL n.4, che segnala la presenza di sieropositività per Peste Suina Africana in alcuni animali specie suina, col cod. aziendale n. IT101NU132 ubicata in località "Sarceri" di questo Comune di cui è proprietario è la Sig.ra BROGI Marisa, nata a Seui il 12.07.1944, Cod. Fiscale BRGMRS44T47I706E e residente in località Sarceri, Comune di Villagrande Strisaili;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e ss.mm.ii;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231;

Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, r. 298;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

Vista il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Visto il Reg. CE n. 1774/2002;

Visto il Reg. CE n. 811/2003;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, r. 112;

Vista la D.M. 1968;

Visto il REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009;

Visto il Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2004;

Visto il DAIS N. 33 del 6 luglio 2010;





**COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI**  
**PROVINCIA DELL'OGLIASTRA**

Il Sindaco

Giuseppe Loi

e-mail: [sindaco@comune.villagrandestrисaili.og.it](mailto:sindaco@comune.villagrandestrисaili.og.it)

Prot. n. 1365

del 01.03.2013

Villagrande Strisaili 1 Marzo 2013

Alla cortese attenzione di Sig. ra Brogi Marisa  
 Loc. Sarceri - Villagrande

Spett. li Prefettura di Nuoro  
 Fax 0784 213260

R.A.S. Assessorato Igiene e Sanità - Cagliari  
 Fax 070 6065299

Ai Sindaci dei Comuni facenti parte della ASL 4  
 di Lanusei

al Comando Stazione Carabinieri  
 Villagrande Strisaili  
 Fax 0782 32022

Ai Vigili Urbani - Sede

Al Ministero della Sanità - Roma  
 Fax. 06 5994 3226

Ai N.A.S. - Sassari  
 079 275064

A tutte le ASL della Sardegna

A.S.L. N. 4 Servizio Veterinario  
 Fax 0782 40538

OGGETTO: TRASMISSIONE ORDINANZA DI SEQUESTRO ALLEVAMENTO.

Con la presente per quanto di competenza si invia in allegato l'ordinanza n. 8 del 01.03.2013, avente per oggetto sequestro di allevamento per sieropositività per Pestri Suina Africana.



Il Sindaco  
 F.to Giuseppe Loi



Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002;

Visto il Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della Commissione;

**ORDINA**

**Il sequestro dell'allevamento citato nelle premesse con affidamento in custodia cautelare al medesimo proprietario;**

**La distruzione delle carcasse dei suini risultati positivi, e presenti nell'azienda identificata col codice aziendale IT101NU132 ed appartenenti al proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda succitata ed identificata col codice aziendale IT101NU132;**

**Prelievo di doppio campione di sangue (di cui uno con anticoagulante) degli animali restanti;**

**Attivazione dell'indagine epidemiologica ed invio della stessa al servizio Prevenzione della RAS OEVR MINISTERO DELLA SALUTE – CEREP;**

**Attivazione dei controlli clinici e se del caso sierologici nelle aziende correlate ed invio della documentazione alla RAS.**

**Il sotterramento delle carcasse degli animali abbattuti o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale che i carnivori non possano accedervi.**

**La disinfezione e disinfezione dell'azienda**

**E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata ai proprietari degli animali destinatari della presente e trasmessa alla A.S.L. n. 4 di LANUSEI e agli altri enti interessati, entra immediatamente in vigore.**

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente, emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 la violazione è punita con la sanzione pecuniaria che va da €. 516,45 a €. 2.582,27;
2. Chiunque contravvenga all'obbligo d'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 154,94 per ogni capo non abbattuto;
3. La violazione delle prescrizioni di cui al D.F.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'articolo 358 del T.U. LL.SS, approvato con R.D. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D. L.vo 196/99 con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22;
4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N.A\_36 del 02set2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, i contravventori sono soggetti ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della L.218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 a un massimo di € 1.291,14.

**IL SINDACO**

**F.T.O P.A. GIUSEPPE LOI**

Ordinanza SINDACO n.8 del 01-03-2013 COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

